



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

Istruzioni

Edizione 2013 V1.11

Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

ASTRA 79001

ASTRA OFROU USTRA UVIAS

Diffusione

Questo documento è scaricabile gratuitamente dal sito www.astra.admin.ch.

© ASTRA 2013

Riproduzione autorizzata solo ad uso non commerciale e con indicazione della fonte.

Istruzioni

concernenti la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

L'Ufficio federale delle strade USTRA,

visto l'articolo 5 della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11),

visto l'articolo 6a della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01),

emana le seguenti istruzioni.

1 Premessa

L'Unione europea (UE) ha emanato la "Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali"¹.

Tale direttiva è applicabile alla rete stradale transeuropea (TERN), definita nella decisione n° 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza delle infrastrutture.

La Svizzera ha approvato, con decisione del Parlamento del 15 giugno 2012, il programma d'intervento "Via sicura", definendo nell'articolo 6a della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) le basi legali per la gestione della sicurezza degli utenti delle infrastrutture stradali nazionali, cantonali e comunali.

Le presenti istruzioni descrivono la trasposizione e le modalità d'applicazione, per la Svizzera, della direttiva europea e del programma d'intervento "Via sicura". Concretamente si tratta di applicare gli "strumenti per la sicurezza dell'infrastruttura (ISSI)", sviluppati ed illustrati in una guida pubblicata dall'USTRA.

¹ GU L 319/59 del 29.11.2008

2 Quadro legale

2.1 Direttiva europea 2008/96/CE

La Direttiva europea 2008/96/CE è applicabile alla rete TERN, definita nella decisione n° 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996.

La Direttiva impone lo svolgimento di analisi d'impatto sulla sicurezza e di audit per la sicurezza stradale, al fine di individuare i tratti ad elevata concentrazione d'incidenti e di ridurre della metà il numero di decessi registrati sulle strade della rete TERN fra il 2001 e il 2010.

Le procedure descritte nella presente direttiva riguardano la pianificazione, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture stradali.

2.2 Legislazione svizzera

Il 15 giugno 2012 il Parlamento svizzero ha introdotto il programma d'intervento "Via sicura" della Confederazione, destinato ad aumentare la sicurezza stradale.

Fra le misure contemplate in tale programma, quelle adottate a favore dell'infrastruttura e dell'ottimizzazione della statistica degli incidenti riguardano in particolare la gestione della sicurezza.

L'articolo 6a LCStr riprende le basi del programma "Via sicura" nel campo della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Estratto dell'articolo:

- ¹Nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell'infrastruttura stradale, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione.
- ³La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento.
- ⁴La Confederazione e i Cantoni nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

2.3 Conformità ai requisiti legali

Gli "strumenti per la sicurezza dell'infrastruttura (ISSI)" descrivono le procedure previste in Svizzera. Tali strumenti sono conformi alla Direttiva europea 2008/96/CE (artt. 8 e 14) e alla legislazione svizzera (art. 6a LCStr).

3 Obiettivi

Obiettivo delle presenti istruzioni è definire il campo di applicazione degli "strumenti per la sicurezza dell'infrastruttura (ISSI)", descriverne le modalità e stabilire le competenze e responsabilità in materia.

La gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali è illustrata nella Fig. 3.1 e spiegata nei capitoli 4 e 5. Le competenze e le responsabilità sono descritte nel capitolo 6.




Fig. 3.1 Panoramica della gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in Svizzera.

4 Campo d'applicazione degli strumenti ISSI

Gli strumenti ISSI valgono per la rete svizzera delle strade nazionali, cantonali e comunali. La rete svizzera include integralmente la rete TERN sul suo territorio (art. 1 2008/96/CE).

5 Applicazione degli strumenti ISSI

5.1 Struttura degli strumenti ISSI

Sul piano formale, gli ISSI sono costituiti da diversi documenti e strumenti:

- "Opuscolo" pubblicato dall'USTRA (ausilio strategico);
- "Guida" pubblicata dall'USTRA (ausilio operativo);
- "Norme svizzere SN" pubblicate dalla VSS² (regole per l'utente);
- "Strumenti statistici" dell'USTRA (banca dati incidenti VUGIS).

Sul piano tematico, essi comprendono sei moduli d'analisi per i diversi livelli di pianificazione ed esercizio delle strade:

- RIA Road Safety Impact Assessment (art. 3 2008/96/CE);
- RSA Road Safety Audit (art. 4 2008/96/CE);
- RSI Road Safety Inspection (art. 6 2008/96/CE);
- EUM Gestione individuale degli incidenti (art. 5 2008/96/CE);
- BSM Black Spot Management (art. 5 e 7 2008/96/CE);
- NSM Network Safety Management (art. 5 e 7 2008/96/CE).

5.2 Applicazione degli strumenti ISSI

Gli strumenti ISSI definiscono criteri uniformi applicabili a tutti i tipi di strade in Svizzera. I servizi competenti applicano tali strumenti in modo razionale e proporzionale.

L'applicazione consente inoltre di analizzare con continuità la sicurezza in tutto il ciclo di vita di un'infrastruttura stradale nei diversi stadi di progettazione, costruzione o esercizio, al fine di aumentare la sicurezza nel tempo (art. 11 2008/96/CE).

5.3 Confederazione (Ufficio federale delle strade USTRA)

L'USTRA è responsabile dell'applicazione pratica degli strumenti ISSI sulle strade nazionali.

L'USTRA descrive in un'apposita direttiva le modalità d'applicazione, allo scopo di garantire l'utilizzo appropriato (coerente con il processo progettuale) ed efficace (commisurato alle risorse). Tale direttiva definisce in particolare:

- l'organo USTRA coinvolto;
- la divisione USTRA interessata;
- il settore della relativa divisione;
- i soggetti coinvolti;
- il tipo di opera in esame;
- la frequenza di applicazione pratica e le relative fasi progettuali.

Se necessario, il Manuale tecnico "Tracciato e ambiente" contiene ulteriori indicazioni dettagliate per l'applicazione pratica degli strumenti ISSI durante la fase progettuale.

L'USTRA ha istituito il GSR (Groupe de sécurité de la route), responsabile del coordinamento nonché della supervisione, raccolta e comunicazione dei risultati dell'applicazione degli strumenti ISSI.

² VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

5.4 Cantoni e Comuni

Gli strumenti ISSI pubblicati dall'USTRA s'intendono a titolo di raccomandazione, senza carattere vincolante. L'USTRA invita i Cantoni e i Comuni ad applicare gli strumenti ISSI sulle strade cantonali e comunali, dal momento che possono trarne dei benefici in termini di efficacia.

I Cantoni e i Comuni definiscono le condizioni per l'applicazione pratica sulle loro reti stradali.

6 Competenze e responsabilità

6.1 Autorità amministrativa

Autorità amministrativa ai sensi della Direttiva europea e delle presenti istruzioni è l'USTRA.

Esso controlla che vengano applicati gli strumenti ISSI.

Coordina inoltre l'acquisizione delle pratiche d'uso, assicura la sorveglianza tecnica e individua gli adattamenti necessari (art. 10 2008/96/CE).

L'USTRA adatta infine gli strumenti se lo ritiene necessario e appropriato.

6.2 Qualifiche

Gli strumenti ISSI descrivono le qualifiche e le competenze richieste ai soggetti e al personale incaricato della loro applicazione (art. 2 2008/96/CE sugli organi competenti, art. 9 2008/96/CE concernente in particolare gli auditor e art. 6a LCStr relativo ai compiti spettanti alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni).

Gli auditor che svolgono gli RSA devono essere in possesso di un certificato di capacità attestante un'adeguata formazione di base. Essi frequentano regolarmente dei corsi di perfezionamento.

6.3 Risorse

Per quanto riguarda le strade nazionali, l'USTRA nomina i propri responsabili in materia e assegna le risorse necessarie all'applicazione degli strumenti ISSI.

Le autorità cantonali e comunali nominano i propri responsabili, assegnando le risorse necessarie all'applicazione degli strumenti ISSI sulle rispettive strade.

6.4 Autorità di controllo

In qualità di autorità amministrativa, l'USTRA opera come autorità di controllo per verificare che gli strumenti ISSI vengano applicati correttamente e rispondano agli obiettivi prefissati.

A livello di Confederazione e per le strade nazionali, l'USTRA organizza ed esegue i controlli.

L'USTRA può rispondere puntualmente a richieste di consulenza o perizia da parte dei Cantoni e Comuni.

7 **Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore in data 01.07.2013.

Ufficio federale delle strade USTRA

Firm. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle, Dr. se. tecn.
Direttore

Elenco delle modifiche

Edizione	Versione	Data	Modifiche
2013	1.11	13.06.2014	Adattamento articolo 6a, alinea 4, LCStr, capitolo 2.2 (francese).
2013	1.10	04.03.2014	Adattamento articolo 6a LCStr, capitolo 2.2.
2013	1.00	01.07.2013	Entrata in vigore (versione originale in francese).

